



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA

---

Registro Generale n. 42

## ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 25-09-2024

**Oggetto: REVOCA DELLA "ZONA ROSSA" NELLA FRAZIONE DI RUBBIANO-CAPOVILLA**

L'anno duemilaventiquattro addì venticinque del mese di settembre,

IL SINDACO

**PREMESSO** che tutto il territorio comunale, a partire dal 24 agosto 2016, è stato interessato da eventi sismici di eccezionale intensità, che hanno coinvolto, con particolare violenza e distruzione, i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, causando devastazione ed ingentissimi danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, da ultimo modificato con D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 e in particolare l'art. 7: “1. *Gli edifici di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario.*

*2. Spetta al proprietario, per gli interventi descritti nel comma 1, un contributo massimo di euro 80 al metro quadro.*

*3. In caso di inerzia, i comuni, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi di cui ai precedenti commi fissando un termine, trascorso il quale provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi finalizzati a tutelare l'incolumità e la salute pubblica e la sicurezza urbana. 4. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal comune, a seguito dell'inerzia del*

*proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), previa richiesta dello stesso comune attestante il costo dell'intervento. 5. Gli USR provvedono a richiedere al commissario l'assegnazione dell'importo di cui al precedente comma, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 6. Il Commissario straordinario provvede al recupero nei confronti dei proprietari, anche con esecuzione forzata, delle somme di cui al precedente comma, come rendicontate dall'Ufficio speciale. 7. In presenza di edifici che rientrino tra quelli ammissibili a contributo e siano, analogamente a quelli indicati al comma 1, causa dei medesimi rischi, pericoli, impedimenti o ostacoli, l'azione sostitutiva del comune per gli interventi di demolizione o messa in sicurezza trova copertura finanziaria nelle risorse anticipate dagli USR con le medesime modalità previste dai precedenti commi. Tali risorse trovano successiva compensazione nelle somme concesse per l'intervento di riparazione o ricostruzione dell'edificio ovvero, nei casi di decadenza del contributo disciplinati dalle vigenti ordinanze, sono recuperate dal Commissario ai sensi del comma 6."*

**TENUTO CONTO** delle precisazioni dell'Allegato alla Legge 7 Aprile 2017, n.45 "Conversione legge, con modificazioni, del decreto-legge n.8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stato stabilito che *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza dei beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero di destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati"*.

**RICHIAMATE:**

- l'Ordinanza Sindacale n. 19/97 del 26/09/1997;
- l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 16/10/1997;
- l'Ordinanza Sindacale n. 49/97 del 13/11/1997;

**ATTESO CHE** sono stati esperiti i sopralluoghi sui fabbricati all'interno della zona rossa dai tecnici del Servizio di Protezione Civile inviati dal CCR di Arquata del Tronto al fine di verificare i danni causati dalla scossa sismica del giorno 24/08/2016 e seguenti;

**RICHIAMATA** l'ordinanza Sindacale di n. 142/2017 del 29/03/2017 che istituisce la zona rossa nella frazione "Rubbiano-Capovilla;

**VISTE:**

- l'Ordinanza Sindacale n. 166/2016 del 21.10.2016 con la quale veniva dichiarata l'INAGIBILITA' dell'immobile sito in Località Rubbiano, catastalmente riportato al Foglio di mappa n.38 con la particella n.133;
- l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 21.02.2024 con la quale veniva fatta integrazione all'Ordinanza Sindacale n. 166/2016 sull'INAGIBILITA' dell'intero immobile, provvedendo all'inserimento delle particelle mancanti, ovvero F. 38 P.IIe 130-131-132-134;
- l'Ordinanza Sindacale n. 55 del 04.10.2022 di MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE degli immobili censiti al catasto F.38 P.IIe n. 131-132-133-134 entro 30gg;
- l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 21.02.2024 di integrazione all'Ordinanza n. 55/2022 nella quale veniva inserita anche la particella n. 130 per la MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE entro 30gg;
- l'Ordinanza Sindacale n. 56 del 04.10.2022 con cui veniva ordinata la MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE entro 30gg;
- l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 05.12.2023, ad integrazione dell'Ordinanza n. 56/2022;

**PRECISATO CHE**, decorsi i 30gg dalla notifica delle suddette ordinanze di messa in sicurezza mediante demolizione, e non avendo i proprietari stessi provveduto a quanto ordinato, il Comune, ai sensi dell'art. 21-Ter della Legge 7 Agosto 1990, n.241, può provvedere ad avviare gli interventi edilizi finalizzati alla tutela dell'incolumità, la salute pubblica e la sicurezza urbana come disciplinato dall' O.C.S.R. n.111/2020;

**DATO ATTO CHE**, effettuato un sopralluogo con l'USR Marche, si è ribadita l'urgenza di intervenire per la risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione riferita ai due edifici contraddistinti al catasto al F. N. 38 P.IIe 122 e 130-131-132-133-134;

**VISTA** l'urgenza, in accordo con l'USR Marche si è ritenuto opportuno dare incarico per le vie brevi, per la predisposizione di un Programma di Demolizione totale degli edifici e la relativa rimozione delle macerie, ad un esperto nel settore;

**VISTO** il Programma di Demolizione e la relativa rimozione delle Macerie, il comune ha provveduto alla trasmissione di quest'ultimo all'USR Marche insieme alla richiesta di autorizzazione ed anticipazione delle spese;

**VISTO** il Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 3586 del 30/05/2024, pervenuto a questo ente con nota prot. n. 3652 del 31/05/2024, con il quale è stata autorizzata la spesa di €. 98.573,23 per la demolizione dei due edifici, F. 38 P.IIe

122 e 130-131-132-133-134, ai sensi degli artt. 21 e 32 del TURP, e liquidata la somma in acconto pari all'80% di €. 78.625,781 iva inclusa;

**VISTA** la DGC n. 55 del 12/07/2024 con cui è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori inerenti “l'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E TRASPORTO DELLE MACERIE DI DUE EDIFICI PRIVATI UBICATI NELLA FRAZIONE DI RUBBIANO”;

**VISTA** la Determina del Settore Tecnico n. 113 del 23/07/2024 con cui si è proceduto, mediante procedura di affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del D.Lgs 36/2023, all'aggiudicazione alla ditta MANNOCCHI LUIGINO srl;

**VISTO** il contratto di appalto, REP. n. 18 del 25/07/2024, stipulato con la ditta MANNOCCHI LUIGINO srl per un importo pari a 70.897,86 esclusa iva di cui, 59.571,00 per lavori e 11.326,86 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** il verbale di consegna lavori alla data del 26/07/2024;

**VISTO** il verbale di sopralluogo redatto dal D.L. Ing. Ciampolillo Sergio, assunto al prot. N. 5821 del 02.09.2024, dal quale si evinceva che erano stati rimossi i manufatti che generavano pericolo per la pubblica e privata incolumità e quindi il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità indotta per rischio esterno, e con il quale si constatava che per la conclusione dei lavori mancava il recupero ed il trasporto delle materie di risulta con conseguente messa in sicurezza delle zone interessate dalle lavorazioni;

**DATO ATTO CHE** il giorno 6 Settembre 2024, come accertato dal Direttore Lavori, tutti i lavori sono stati conclusi;

**VISTA** la nota prot. 6246 del 20/09/2024 con cui il Direttore Lavori ha trasmesso il Certificato di Regolare esecuzione insieme a tutta la documentazione contabile;

**PRECISATO** che è in corso di approvazione da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, la proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione;

**ACCERTATO** che l'immobile censito catastalmente al F. 38 particella 122 risulta essere di proprietà dei Sig.ri:

.....*OMISSIS* ..... (sub 1-C2)  
.....*OMISSIS* ..... (sub 1-C2)  
.....*OMISSIS* ..... (sub 1-C2)  
.....*OMISSIS* ..... (sub 1-C2)  
.....*OMISSIS* ..... (sub 2-PORZ DI FR)  
.....*OMISSIS* ..... (sub 2-PORZ DI FR)



.....*OMISSIS* ..... (C2)

**ACCERTATO** che l'immobile censito catastalmente al F. 38 particella **131** risulta essere di proprietà dei Sig.ri:

.....*OMISSIS* ..... (C2)

.....*OMISSIS* ..... (C2)

.....*OMISSIS* ..... (C2)

.....*OMISSIS* ..... (C2)

**ACCERTATO** che l'immobile censito catastalmente al F. 38 particella **132** risulta essere di proprietà dei Sig.ri:

.....*OMISSIS* ..... (C2)

**ACCERTATO** che l'immobile censito catastalmente al F. 38 particella **133** risulta essere di proprietà dei Sig.ri:

.....*OMISSIS* ..... (sub 1-C2)

.....*OMISSIS* ..... (sub 1-C2)

.....*OMISSIS* ..... (sub 1-C2)

.....*OMISSIS* ..... (sub 1-C2)

.....*OMISSIS* ..... (sub 2-C2)

**ACCERTATO** che l'immobile censito catastalmente al F. 38 particella **134** risulta essere di proprietà dei Sig.ri:

.....*OMISSIS* ..... (C2)

**VERIFICATO** che emerge l'urgente necessità di intervenire al fine di rimuovere la Zona Rossa ritenendo l'area interessata messa in sicurezza;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 e l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

**RITENUTO** raggiunto il recupero della fruibilità e quindi il libero accesso ai proprietari ed ai tecnici da loro incaricati per le pratiche di ricostruzione del borgo;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **ORDINA**

1. **La premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;
2. **la revoca** dell'Ordinanza Sindacale n. 142/2017 del 29/03/2017, per quanto attiene la Frazione di Rubbiano-Capovilla;
3. **la rimozione** della istituita "Zona Rossa" nella Frazione di Rubbiano-Capovilla, e quindi la conseguente rimozione del divieto di accesso nella detta area;

#### **DISPONE**

1. la notifica della presente Ordinanza a tutti gli interessati per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra citato;

2. che la presente ordinanza sia pubblicata per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune e della stessa venga data ampia diffusione;

3. che la presente ordinanza si immediatamente eseguibile;

4. che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016
- all'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
- alla Prefettura di Fermo;
- al Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- al Reparto Carabinieri Parco di Visso;
- al Comando Stazione Carabinieri Parco di Montefortino;
- al Comando Polizia Locale "Monti Azzurri"

ciascuno per le proprie competenze.

#### **AVVERTE**

Che in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale;

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Marche entro 60 gg;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to CIAFFARONI DOMENICO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CIAFFARONI DOMENICO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-09-2024 al 10-10-2024  
Lì 25-09-2024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to dott.ssa Paola Sciamanna

Copia conforme all'originale.  
Lì 25-09-2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CIAFFARONI DOMENICO